



REPUBBLICA ITALIANA  
*Regione Siciliana*

Codice Fiscale 80012000826

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  
RURALE E TERRITORIALE**

**SERVIZIO 9—SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO  
P.O.4- RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA**

Via Giovanni XXIII n°188 - 92100 Agrigento

TEL. 0922 594599 – Fax 0922 - 23812

e-mail: [servizio.ag.svilupporurale@regione.sicilia.it](mailto:servizio.ag.svilupporurale@regione.sicilia.it)

pec: [ustagrimento@pec.it](mailto:ustagrimento@pec.it)

Prot. n° 70228 del 08-09-2021

**OGGETTO:** Regolamento per l'esercizio della caccia alla volpe in forma collettiva - Calendario Venatorio anno 2021/2022.

Il Coordinatore della P.O.4 della Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento:

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la legge n. 157 del 11 febbraio 1992;

**Vista** la legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.A. n° 37/Gab del 26/07/2021, con il quale è stato approvato il Calendario Venatorio 2021/2022;

**Visto** il D.A. n° 47 del 01/09/2021, con il quale è stata sospesa l'efficacia dei D.A. n.37/GAB del 26/07/2021 e del D.A. n.45/GAB del 24/08/2021;

**Visto** l'art. 5 , dell'allegato "A" del D.A. n° 47/Gab del 01/09/2021.

Ritenuto che questa P.O.4 Ripartizione Faunistico Venatoria, nel rispetto delle vigenti leggi e degli indirizzi generali stabiliti dal calendario venatorio, debba regolare la caccia alla volpe in forma collettiva, ove è consentita, con proprio provvedimento.

**RENDE NOTO**

L'esercizio della caccia alla volpe è consentita su tutto il territorio regionale dall' **2 ottobre al 30 dicembre 2021** sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori.

Dal **1 gennaio al 31 gennaio 2022**, al fine di evitare disturbo alle altre specie, la caccia è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

Dal **1 gennaio al 31 gennaio 2022**, la caccia alla volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento, P.O.4 Ripartizione Faunistico Venatoria; si precisa che le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 01/12/2021.

La caccia alla volpe in forma collettiva, dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di caccia ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

1. Le squadre saranno formate dai cacciatori ammessi nell'A.T.C. per la caccia alla selvaggina stanziale;
2. Negli AA.TT.CC. di AG1 e AG2 le singole squadre, per la caccia alla volpe in forma collettiva, dovranno essere formate da un numero di cacciatori compreso tra un **minimo di 6 ad un massimo di 35** e dovranno avere un caposquadra ed un vice capo squadra;
3. Tutti i componenti devono essere in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità, del tesserino venatorio per la stagione 2021/2022 ed in regola con il pagamento della polizza assicurativa, della concessione governativa nazionale e regionale e dell'autorizzazione di ammissione negli ATC AG1 e AG2 dei cacciatori non residenti;
4. Il capo squadra dovrà presentare richiesta d'iscrizione della squadra, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, **almeno 15 giorni dalla prima battuta**, al Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento – P.O. 4 Ripartizione Faunistico Venatoria, elencando i componenti della squadra (cognome, nome, residenza, numero di porto d'arma e numero di tesserino regionale), allegando, alla stessa, fotocopia del porto d'armi e tesserino venatorio regionale di ogni singolo elemento;
5. Dall'**1 al 31 gennaio 2022**, al fine di evitare disturbo alle altre specie, la caccia alla volpe è consentita esclusivamente nella forma appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani;
6. La battuta di caccia, può essere effettuata solo se è presente il capo squadra o il vice capo squadra;
7. Il responsabile di ogni squadra autorizzata, dovrà segnalare la battuta di caccia al Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento – P.O. 4 Ripartizione Faunistico Venatoria, almeno **sei giorni** prima della effettuazione della stessa, indicando le località in cui si effettueranno, **allegando stralcio planimetrico con l'indicazione dell'area interessata**;
8. I luoghi scelti per la caccia alla volpe in forma collettiva dovranno ricadere in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie in special modo alla Coturnice (*Alectoris Graeca Whitakeri*) ed alla lepre italiana (*Lepus Corsicanus*);
9. La Ripartizione valutata l'idoneità della zona provvederà al rilascio dell'autorizzazione e alla consegna del modulo di comunicazione e del modulo della scheda consuntiva;
10. La battuta dovrà essere effettuata unicamente nella zona autorizzata;

11. La Ripartizione, preso atto delle aree segnalate per le battute, comunicherà agli Organi di Vigilanza competenti per territorio, la zona di chiusura interessata alla battuta di caccia alla volpe in forma collettiva;
12. I componenti della squadra dovranno essere in possesso di una copia fotostatica della autorizzazione rilasciata dal Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento – P.O. 4 Ripartizione Faunistico Venatoria;
13. Entro le 48 ore successive alla battuta di caccia, il Capo squadra è tenuto ad inviare al Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento – P.O. 4 Ripartizione Faunistico Venatoria, la scheda consuntiva debitamente compilata, sulla quale sono riportati i dati anagrafici dei componenti della squadra, la zona dell'intervento, il luogo e il giorno della battuta nonché il numero degli abbattimenti e il sesso dei capi abbattuti;
14. Fa obbligo al Capo squadra procedere alla compilazione integrale dell'apposito modulo per la statistica dei capi abbattuti;
15. La caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli monitori, predisposti a cura e spese della squadra, applicati un'ora prima dell'alba riportante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BATTUTA DI CACCIA ALLA VOLPE IN CORSO“**;
16. Le tabelle devono essere in numero adeguato e poste, in corrispondenza dei sentieri principali, dei sentieri di maggiore passaggio di escursionisti e cercatori di funghi e nelle vicinanze di appostamenti di caccia, al fine di far conoscere a terzi lo stato di pericolosità, della particolare forma di caccia in atto nella zona e di rendere il più sicuro possibile lo svolgimento della battuta, senza peraltro precludere l'accesso a chi intenda inoltrarsi nella zona stessa;
17. Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono raggiungere la posta con l'arma scarica, i conduttori dei cani devono caricare l'arma solo al momento in cui i cani utilizzati vengono sciolti. È fatto obbligo scaricare le armi a fine battuta;
18. Ogni squadra potrà utilizzare nel numero massimo di un cane da seguita, da tana o da traccia per cacciatore partecipante e comunque per un **massimo di 20 cani per squadra**;
19. L'inizio e il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
20. Tutti i cacciatori interessati alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza.

La mancata esecuzione dei suddetti adempimenti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di caccia, comporta la revoca della predetta autorizzazione, inoltre, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, comporta la revoca immediata a

carico del singolo trasgressore, se personalmente responsabile della violazione o dell'intera squadra se la violazione è commessa in forma collettiva.

Il Capo squadra è tenuto a procedere alla raccolta dei selvatici abbattuti, utilizzando guanti e sacchetti per il relativo trasporto. È vietata la rimozione di animali inselvatichiti o domestici rinvenuti morti, che dovranno essere tempestivamente segnalati al Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria locale competente per territorio o alle Forze dell'Ordine, specificando la località esatta del ritrovamento.

È fatto obbligo a tutti i componenti della squadra il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, al calendario venatorio 2021/2022 e a tutte le norme che regolamentano l'attività venatoria.

La vigilanza sulla corretta osservanza è affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 1° settembre 1997 n. 33.



**Il Coordinatore della P.O. 4**  
(Dott. Salvatore Carlino)



**Il Dirigente del Servizio 9**  
(Dott. Bartolomeo Scibetta)